

effettuata nei termini seguenti:

1) lo sconto del contributo potrebbe avvenire per quote proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori e delle altre spese previste, debitamente documentate;

2) nella convenzione da stipularsi tra il Consorzio ed il Ministero della difesa d'accordo con altri Ministeri, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge, il Consorzio provvederebbe a far inserire una clausola in base alla quale l'Amministrazione dello Stato rilasceria all'I.T.A. le necessarie attestazioni circa gli stati di avanzamento dei lavori e delle altre spese in modo da rendere certa e definitiva la quota proporzionale dei contributi stessi da assoggettare allo sconto;

3) in caso di ritardo della certificazione dell'ammontare dei lavori eseguiti, il netto ricavato dello sconto verrebbe dall'I.T.A. versato al Consorzio presso l'Istituto bancario tesoriere del Consorzio stesso in un conto indisponibile fino al rilascio del nulla osta, da parte dell'I.T.A. medesimo, per la libera disponibilità delle somme come